

# Decreto federale sulla riforma giudiziaria

dell'8 ottobre 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 29a*            Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

*Art. 122*           Diritto civile

<sup>1</sup> La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

<sup>2</sup> L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 123*           Diritto penale

<sup>1</sup> La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

<sup>2</sup> L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

<sup>3</sup> *Ex cpv. 2*

<sup>1</sup> FF 1997 I 1

<sup>2</sup> RU 1999 2556

## II

Il capitolo quarto del titolo quinto della Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup>3</sup> è sostituito dalle disposizioni seguenti:

### **Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie**

*Art. 188* Statuto del Tribunale federale

<sup>1</sup> Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

<sup>2</sup> La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

<sup>3</sup> Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

*Art. 189* Competenze del Tribunale federale

<sup>1</sup> Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:

- a. del diritto federale;
- b. del diritto internazionale;
- c. del diritto intercantonale;
- d. dei diritti costituzionali cantonali;
- e. dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
- f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

<sup>2</sup> Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

<sup>3</sup> La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

<sup>4</sup> Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

*Art. 190* Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

*Art. 191* Possibilità di adire il Tribunale federale

<sup>1</sup> La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.

<sup>2</sup> Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.

<sup>3</sup> RU 1999 2556

<sup>3</sup> In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.

<sup>4</sup> La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

*Art. 191a*      Altre autorità giudiziarie della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferire altre competenze.

<sup>2</sup> La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

<sup>3</sup> La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

*Art. 191b*      Autorità giudiziarie dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

<sup>2</sup> Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

*Art. 191c*      Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

### III

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz